

# INFORMATIVA DIRITTO ANNUALE 2008

## SPEDITA alle imprese iscritte, AL 1 GENNAIO 2008

### nella SEZIONE ORDINARIA del REGISTRO delle IMPRESE della CAMERA di COMMERCIO di VICENZA

#### 1. COS'È IL DIRITTO ANNUALE

Il diritto annuale è un tributo che devono pagare ogni anno le imprese iscritte al Registro delle Imprese. E' stato istituito con Decreto Legge 786 del 1981, convertito nella legge 51 del 1982, recepito dall'articolo 18 della legge 580 del 1993 e regolamentato dal Decreto del Ministero dell'Industria 359 del 2001.

#### 2. CHI LO DEVE PAGARE

“Sono tenute al pagamento del diritto le imprese che al 1° gennaio di ogni anno sono iscritte o annotate nel registro delle imprese istituito in attuazione dell'art. 8 della legge n. 580/1993 nonché le imprese iscritte o annotate nel registro delle imprese nel corso dell'anno di riferimento” (art. 3 del Decreto del ministero dell'Industria 359 del 11 maggio 2001).

#### 3A. IMPORTO DA PAGARE

Gli importi sono stati stabiliti dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 1 febbraio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 04/03/2008.

I soggetti iscritti nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese - anche se annotati pure nella sezione speciale - devono pagare il diritto annuale secondo le indicazioni fornite con questa lettera.

### NOVITÀ 2008

Da quest'anno tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese anche se annotati nella sezione speciale versano un importo commisurato al fatturato (1) complessivo realizzato dall'impresa nell'anno precedente.

Scompare pertanto la clausola di salvaguardia finalizzata a contenere eventuali variazioni significative dei diritti annuali e tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, a prescindere dalla loro diversa natura giuridica, versano il diritto annuale sulla base del fatturato.

L'importo da versare per la sede principale si ottiene applicando al fatturato complessivo realizzato nel 2007 la misura fissa e le aliquote riportate nella Tabella sottostante. Il diritto annuale da pagare si determina sommando gli importi dovuti per ciascun scaglione, considerando la misura fissa e le aliquote per tutti i successivi scaglioni fino a quello nel quale rientra il fatturato complessivo realizzato dall'impresa<sup>1</sup>. L'importo per la sede principale deve essere sempre arrotondato all'unità di euro secondo il seguente criterio generale: se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso; se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto.

Tabella

<i>scaglioni di fatturato</i>	<i>misure fisse e aliquote</i>
da 0,00 fino a 100.000,00 euro	200,00 euro (misura fissa)
oltre 100.000,00 e fino a 250.000,00 euro	0,015% del fatturato
oltre 250.000,00 e fino a 500.000,00 euro	0,013% del fatturato
oltre 500.000,00 e fino a 1.000.000,00 euro	0,010% del fatturato
oltre 1.000.000,00 e fino a 10.000.000,00 euro	0,009% del fatturato
oltre 10.000.000,00 e fino a 35.000.000,00 euro	0,005% del fatturato
oltre 35.000.000,00 e fino a 50.000.000,00 euro	0,003% del fatturato
oltre 50.000.000,00	0,001% del fatturato (fino ad un massimo di € 40.000)

Nel caso di trasferimento della sede legale o principale in altra provincia, il diritto è dovuto alla Camera di Commercio nella quale è iscritta la sede legale o principale al 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce il pagamento, o alla diversa data se l'impresa è stata costituita successivamente al 1° gennaio.

<sup>1</sup> Definizione di fatturato: secondo l'art. 1, co. 1, lettera f), del decreto 11 maggio 2001, n. 359 del Ministero dell'Industria, il termine "fatturato" indica:

1) per gli enti creditizi e finanziari tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 la somma degli interessi attivi e assimilati e delle commissioni attive, come dichiarati ai fini dell'IRAP, ovvero, come precisato dal Ministero dell'Industria con circolare n. 3513/C del 22 maggio 2001, la somma degli importi riportati nei righe IQ17 (interessi attivi e proventi assimilati) e IQ19 (commissioni attive) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP;

2) per i soggetti esercenti imprese di assicurazione tenuti alla redazione del conto economico a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, la somma dei premi e degli altri proventi tecnici, come dichiarati ai fini dell'IRAP, ovvero, come precisato dal Ministero dell'Industria con circolare n. 3513/C del 22 maggio 2001, la somma degli importi riportati nei righe IQ33 (premi) e IQ34 (altri proventi tecnici) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP;

3) per le società e gli enti che esercitano in via esclusiva o prevalente l'attività di assunzione di partecipazioni in enti diversi da quelli creditizi e finanziari, la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni, degli altri ricavi e proventi ordinari e degli interessi attivi e proventi assimilati, come dichiarati ai fini dell'IRAP, ovvero, come precisato dal Ministero dell'Industria con circolare n. 3513/C del 22 maggio 2001, la somma degli importi riportati nei righe IQ1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni), IQ5 (altri ricavi e proventi), IQ17 (interessi attivi e proventi assimilati) della colonna dei valori contabili del quadro IQ dell'IRAP;

4) per gli altri soggetti (*imprese individuali, società di persone, società di capitali, enti commerciali ed equiparati, ecc.*), la somma dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e degli altri ricavi e proventi ordinari, come dichiarati ai fini dell'IRAP e, in mancanza, come rappresentati nelle scritture contabili previste dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile, ovvero, come precisato dal Ministero dell'Industria con circolare n. 3513/C del 22 maggio 2001, la somma degli importi riportati nei righe **IQ1 (ricavi delle vendite e delle prestazioni)** e **IQ5 (altri ricavi e proventi) della colonna dei valori contabili** del quadro IQ dell'IRAP.

Le imprese che esercitano attività economica anche attraverso **unità locali** devono pagare, per ciascuna unità locale, alla Camera di Commercio nel cui territorio ha sede l'unità locale, un diritto annuale pari al 20% di quello da pagare per la sede principale, fino ad un **massimo di 200 euro** per ciascuna unità locale (si consiglia di informarsi presso le Camere di Commercio dove si trovano le unità locali per verificare se tali Camere hanno eventualmente stabilito delle maggiorazioni dell'importo del diritto annuale o consultare il sito [www.vi.camcom.it](http://www.vi.camcom.it)).

L'importo per l'unità locale deve essere sempre arrotondato all'unità di euro secondo il seguente criterio generale: se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per eccesso; se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5, l'arrotondamento va effettuato per difetto.

### 3B. UNITÀ LOCALI CHE SI ISCRIVONO NEL CORSO DELL'ANNO 2008

Le nuove unità locali che si iscrivono nel corso del 2008, relative ad imprese già iscritte nella sezione ordinaria del Registro Imprese, devono pagare un diritto annuale pari a 40,00 euro (determinato nella misura del 20% di 200,00 euro) per ciascuna unità locale che si vuole iscrivere.

### 3C. UNITÀ LOCALI CHE SI SONO ISCRITTE TRA IL 01.01.2008 E IL 04.03.2008

Per tutte le nuove unità locali iscritte tra il 01/01/2008 e il 04/03/2008, cioè anteriormente all'entrata in vigore del Decreto che stabilisce gli importi 2008, avendo versato provvisoriamente l'importo in vigore per l'anno 2007, le imprese interessate sono tenute all'integrazione del dovuto o alla compensazione del credito eventualmente vantato, sulla base di quanto versato in sede di prima iscrizione, in ragione di quanto indicato nella tabella sottostante (circolare del Ministero dello Sviluppo Economico n. 3617/C del 05/03/2008). Tali integrazioni/compensazioni potranno essere effettuate a mezzo modello F24 entro il termine del **16/06/2008**, previsto per il pagamento del diritto annuale.

Tipo di impresa	Importo versato nel periodo 01.01.2008 – 04.03.2008 per unità locale	Nuovo importo 2008 per unità locale	Differenza sul versato
Soc. di capitali (srl spa)	75,00 euro	40,00 euro	35,00 euro da compensare
Soc. di persone (snc sas)	34,00 euro	40,00 euro	6,00 euro da integrare
Cooperative- consorzi	19,00 euro	40,00 euro	21,00 euro da integrare
Imprese individuali iscritte in Sez. Ordinaria	19,00 euro	40,00 euro	21,00 euro da integrare

### 4. IN CHE MODO SI PAGA IL DIRITTO ANNUALE

Per pagare l'importo complessivo del diritto annuale, si deve compilare un unico rigo del modello F24 che deve essere compilato in modalità telematica ai sensi del comma 49 del decreto legge n. 223 del 4 luglio 2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto, n. 248. Non è più ammesso il modello cartaceo da presentarsi presso le banche o presso gli uffici postali (alcune eccezioni sono previste dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 30 del 29/09/2006).

**INVITIAMO LE IMPRESE A PAGARE, CON UN UNICO MODELLO F24, SIA IL DIRITTO ANNUALE, SIA ALTRE IMPOSTE ANNUALI (ACCONTI E SALDI IRPES-IRAP) PER USUFRUIRE DELLA POSSIBILITÀ DI COMPENSARE IL VERSAMENTO DEL DIRITTO ANNUALE CON EVENTUALI CREDITI TRIBUTARI O PREVIDENZIALI.**

### 5. COME SI COMPILA IL MODELLO F24

Il Modello F24 è un foglio suddiviso in sezioni. Per pagare il diritto annuale, compilare le sezioni come segue:

sezione	modalità di compilazione
<b>Contribuente</b>	<b>indicare il codice fiscale dell'impresa (non la partita iva), i dati anagrafici e di domicilio fiscale</b>
Sezione Erario	non compilare
Sezione INPS	non compilare
Sezione Regioni	non compilare
Sezione Altri Enti previdenziali ed assicurativi	non compilare
<b>Sezione ICI ED ALTRI TRIBUTI LOCALI</b>	<b>codice ente/ codice comune: VI (compilare le prime due caselle da sinistra e lasciare vuote le due successive)</b> Ravv. /Immob.variati/ Acc. / saldo / n. immobili: <b>non compilare</b> <b>codice tributo: 3850</b> rateazione: non compilare <b>anno di riferimento: 2008</b> <b>importi a debito versato: scrivere l'importo da pagare in base alle indicazioni dei punti 3A e 3B e 3C</b> importi a credito compensati: usare solo in caso di società di capitali di cui al punto 3C

Se una o più unità locali dell'impresa si trovano in altre province (diverse da quella di Vicenza) si dovrà compilare un altro rigo o più rigi del modello F24 e indicare come "codice ente/codice comune" la sigla o le sigle delle province in cui si trovano le unità locali.

## 6. TERMINI per il PAGAMENTO (così previsti dall'articolo 17 del DPR n. 435 del 7 dicembre 2001)

### 6A. PER LE SOCIETÀ DI PERSONE (società in nome collettivo e società in accomandita semplice) E PER LE IMPRESE INDIVIDUALI

Quest'anno la scadenza è il **16 giugno 2008**.

Per il pagamento del diritto annuale effettuato dal **17 giugno al 16 luglio 2008**, l'importo deve essere aumentato dello 0,4% (in questo caso l'importo dello 0,4% va versato, insieme all'importo di cui ai punti 3A e 3B in un unico rigo del modello F24). All'importo complessivo da versare comprendente anche lo 0,4%, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro. L'importo dello 0,4% va calcolato anche quando l'impresa versa il diritto annuale utilizzando, in compensazione, un credito relativo ad altri tributi.

### 6B. PER LE IMPRESE CHE SONO ASSOGGETTATE ALL' IRES (imposta sul reddito delle società)

Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono versare il diritto annuale entro il giorno 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

**6C.** I versamenti di cui al punto 6B possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini indicati al punto 6B. maggiorando le somme da versare dello 0,4% (in questo caso l'importo dello 0,4% va versato, insieme all'importo di cui ai punti 3A e 3B in un unico rigo del modello F24. All'importo complessivo da versare comprendente anche lo 0,4%, si applica la regola generale dell'arrotondamento al centesimo di euro).

**6D.** Il pagamento del diritto annuale effettuato dopo il 16 luglio 2008 comporta una sanzione dal 10 al 100% dell'ammontare del diritto dovuto in base al regolamento adottato con Decreto 27/01/2005 n. 54, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 90 del 19/04/2005.

Le imprese che non sono in regola con il versamento dell'ultima annualità, hanno la possibilità di regolarizzare la propria posizione entro un anno dalla scadenza del termine di versamento, ricorrendo al "ravvedimento operoso" (art. 6 Decreto 27/01/2005 n. 54). Maggiori informazioni su [www.vi.camcom.it/dirittoannuale.html](http://www.vi.camcom.it/dirittoannuale.html)

## INFORMAZIONI PER LE IMPRESE

### • INFORMAZIONI GENERALI sul diritto annuale (importi, scadenze, versamenti)

**199 505 505**

Call center con operatore.  
Attivo dalle 9 alle 17 da lunedì a venerdì.  
Costo della chiamata:  
- da rete fissa 0,14 euro al minuto;  
- da cellulare 0,42 euro al minuto + 0,15 euro di addebito alla risposta.

**[www.infoimprese.it](http://www.infoimprese.it)**

Ulteriori informazioni sono disponibili al sito internet delle Camere di Commercio nella sezione riservata al diritto annuale.

**[www.vi.camcom.it/dirittoannuale.html](http://www.vi.camcom.it/dirittoannuale.html)**

Informazioni disponibili sul sito internet della Camera di Commercio di Vicenza nella sezione dedicata al diritto annuale

### • INFORMAZIONI PARTICOLARI sul diritto annuale (casi specifici, contenzioso) possono essere richieste a:

#### **UFFICIO DIRITTO ANNUALE**

presso la Sede della Camera di Commercio  
Corso Fogazzaro, 37 – Vicenza

Tel. **0444 994.842 - 0444 994.974** fax **0444 994.971**

e-mail: **[dirittoannuale@vi.camcom.it](mailto:dirittoannuale@vi.camcom.it)**

orari di apertura al pubblico dell'ufficio:  
lunedì, martedì, giovedì: 8,30-12,30 e 15,00 alle 16,00  
mercoledì e venerdì: 8,30-12,30

## Attenzione a fornire a terzi i vostri dati

Negli ultimi mesi sono giunte alla Camera di Commercio diverse segnalazioni da parte di imprese, che hanno ricevuto telefonate di persone che si qualificavano come "funzionari della Camera di Commercio di Vicenza".

Queste persone operano senza alcuna autorizzazione o incarico e chiedendo agli imprenditori dati riservati come: numero di conto corrente bancario, banca di riferimento, fatturato dell'impresa, compiono il reato di cui all'art. 347 codice penale (usurpazione di funzioni pubbliche). La Camera di Commercio:

- ti segnala che i funzionari della Camera di Commercio di Vicenza non ti contatteranno mai telefonicamente per chiederti dati personali;
- ti invita a vigilare in merito, pregandoti di informare del pericolo anche i tuoi collaboratori e dipendenti,
- nel caso in cui ricevessi una telefonata di questo tipo, ti chiediamo di spedirci un breve messaggio di posta elettronica all'indirizzo: [urp@vi.camcom.it](mailto:urp@vi.camcom.it) nel quale è sufficiente scrivere l'ora in cui hai ricevuto la telefonata. Questi dati potrebbero essere utili per individuare le persone responsabili.